In Gazzetta Ufficiale della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (Legge n. 118/2022)

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2022 n. 188 è stata pubblicata la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*». Il provvedimento è entrato in vigore il 27 agosto 2022, ad eccezione dell’art. 31 che entrerà in vigore l’1°gennaio 2023.

*La legge che si compone di **36 articoli** è indicata tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

*I **36 articoli** sono raccolti in 9 capi:*

Capo I – Finalità – art. 1;
Capo II – Rimozione di barriere all’entrata dei mercati, regimi concessori – art. 2-7;
Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti – art. 8-11;
Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale – art. 12-14;
Capo V – Concorrenza e tutela della salute – art. 15-21;
Capo VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica – art. 22-25;
Capo VII – Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori – art. 26-31;
Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust – art. 32-35;
Capo IX – Clausola di salvaguardia – art. 36.

Tra le tante, di particolare interesse sono le disposizioni contenute:

- nell'articolo **28** (*Disposizioni concernenti la **compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia***) volte ad eliminare l'incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari.
- nell'articolo **29** (*Abbreviazione dei **termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa***) che intervenendo sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, **riduce** da sette **a quattro giorni** il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) gli ***ulteriori* dati definitivi** relativi alle posizioni registrate.
- nell'articolo **33** *(Rafforzamento del **contrasto all'abuso di dipendenza economica**)* che introduce una presunzione relativa (*iuris tantum*) di **dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale**, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

*Link a*l testo della Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*». Il provvedimento è entrato in vigore il 27 agosto 2022, ad eccezione dell'art. 31 che entrerà in vigore il 1°gennaio 2023.

Credito d’imposta Società Benefit. Pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in favore delle società benefit, di cui all’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e al decreto interministeriale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Gli allegati al predetto decreto riportano l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1) e l’elenco dei soggetti per i quali la concessione è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (allegato 2).

Economia sociale. Pronto il

decreto Mise con le modalità di presentazione delle domande di agevolazione

Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 agosto 2022 è stata completata la revisione della disciplina del regime di aiuto istituito nel 2015 per promuovere la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Il predetto decreto fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all'economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Buono fiere del D.L "Aiuti". Stabiliti i termini e le modalità di rilascio. Domande a decorrere dal 9 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2022 n. 195 pubblicato il Decreto Mise 4 agosto 2022, recante: «Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli

investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia». Il provvedimento stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91, le modalità e i termini di rilascio del "Buono Fiere" relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, dal valore massimo di diecimila euro.

Processo di recepimento degli atti dell'UE. In Gazzetta Ufficiale la legge di delegazione europea 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 n. 199 pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022

Il Cdm ha varato il nuovo Decreto “Aiuti-bis”

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 agosto 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.

Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle

imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

Portabilità delle perdite fiscali per le società che decidono di scindersi. Per disapplicare le norme che limitano il riporto ammesso il ricorso a criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti

In tema di portabilità delle perdite fiscali nelle operazioni di scissione, il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, TUIR anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Con circolare n. 31 del 1° agosto 2022, l’Agenzia delle entrate, per assicurare l’applicazione delle norme in esame in linea con le finalità che ne hanno ispirato l’introduzione, ha

stabilito che “deve escludersi, in linea di principio, che la vitalità economica o – di contro – la mancanza di vitalità economica della scissa, a seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, debbano intendersi tout court “ereditate” dal compendio che costituisce oggetto di scissione, sia quando questo integri un ramo di azienda, sia quando questo sia composto da asset singoli o collettivi, comunque non integranti un’azienda o un suo ramo.